

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2483

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDÒ, FIANDROTTI, MARTELLI, COVATTA

*Presentata il 27 marzo 1981*

Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il bando di concorso « Prima tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati » prevede l'immissione nel ruolo di professori associati, previo giudizio di idoneità, degli assistenti, tecnici laureati, ecc.

Com'è noto, il ruolo dell'assistente universitario è un ruolo ad esaurimento, per il quale da circa otto anni non vengono banditi regolari concorsi (legge 30 novembre 1973, n. 766). Il legislatore, per colmare il vuoto venutosi a creare in seguito alla decretata chiusura del ruolo di assistente, istituì, nelle more dell'iter parlamentare della legge di riforma universitaria, la figura giuridica del contrattista quadriennale (nomina ministeriale), figura che, presso alcune facoltà di medicina, venne integrata da quella di medico interno universitario con compiti assistenziali.

Presso alcune facoltà mediche sono da anni in attività di servizio contrattisti

quadriennali e medici interni universitari in possesso di libera docenza confermata. Costoro, in quanto abilitati all'insegnamento ed in possesso di un *curriculum* didattico e scientifico rispondente ai requisiti richiesti dal Ministero della pubblica istruzione, hanno sempre ricoperto incarichi dai quali solitamente gli assistenti ed i tecnici laureati erano esclusi: qualifica di aiuto, funzioni di caporeparto e di coordinatore di gruppi di ricerca, corsi di insegnamento agli studenti, commissario d'esame, relatore in occasione delle sedute di laurea, insegnamento nelle scuole di specializzazione.

A costoro, a dispetto dell'abilitazione all'insegnamento, conseguita con un regolare concorso nazionale per titoli ed esame, altamente selettivo, a dispetto della conferma definitiva a detta abilitazione, ottenuta con decreto ministeriale dopo cinque anni di documentata attività didattica e di ricerca, l'ordinamento vigente preclude l'accesso al giudizio di idoneità

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

a professore associato; giudizio al quale possono accedere l'assistente del ruolo ad esaurimento ed il tecnico laureato, ancorché sprovvisti d'esperienza didattica e senza alcuna attività scientifica riconosciuta.

Stando alla legge attuale, il contrattista quadriennale e il medico interno universitario in possesso di libera docenza confermata saranno immessi nel ruolo di ricercatore, ruolo, quest'ultimo, « istituito per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica... », destinato a « giovani da indirizzare alle funzioni didattiche »! Pertanto essi, secondo l'ordinamento attuale, si verranno a trovare nella condizione di dover ripercorrere un *iter* già percorso, la cui conclusione risulta sancita da due decreti ministeriali. Non si tratta, si badi bene, di docenti che, una volta conseguita l'abilitazione all'insegnamento, hanno interrotto ogni rapporto con l'università, ma di docenti che da anni, per la loro configurazione giuridica, fanno parte inte-

grante della istituzione universitaria. Essi, infatti, hanno ricoperto e ricoprono posti istituiti per decreto ministeriale (contrattisti quadriennali) o rettorale (medici interni universitari), il cui trattamento economico è equiparato a quello dell'assistente del ruolo ad esaurimento, ad ulteriore dimostrazione dell'analogia dei ruoli stessi.

Al fine di evitare che i suddetti docenti, i quali hanno partecipato e partecipano (alcuni a tempo pieno) allo svolgimento dell'attività didattica e scientifica dell'Università con un rapporto giuridico continuativo risalente, per alcuni atenei, alla data stessa della loro istituzione, vengano lesi nei diritti relativi alle funzioni svolte nel corso di lunghi anni, si auspica che il diritto di accedere al giudizio di idoneità a professore associato venga esteso ai contrattisti quadriennali e ai medici interni universitari in possesso di libera docenza confermata.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Dopo il n. 3) dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunti i seguenti numeri:

« 4) i titolari dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in possesso di libera docenza confermata;

5) i medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università, per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari, in possesso di libera docenza confermata ».